



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3677 del 2006, proposto da:  
----- S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto in -----,  
via -----;

***contro***

A.S.L. -----, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso il  
Servizio Legale in -----, Centro Direzionale ----;  
A.S.L. ----- - Distretto Sanitario -----, Direttore Sanitario Asl -----;

***per l'annullamento***

- della nota prot. 19460 del 23.3.2006 a firma del Direttore responsabile del servizio di medicina territoriale, del distretto n. --- e del responsabile dell'UOAS dell'Asl ----- della Regione -----, avente ad oggetto notifica anomalie riscontrate nel mese di novembre 2005 (Medicina Nucleare);
- di tutti gli atti allegati e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. ;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

**La società ricorrente, titolare in regime di accreditamento provvisorio per l'erogazione di prestazioni di medicina nucleare e di radiologia diagnostica, contesta la nota con la quale l'Asl, in sede di verifica delle impegnative esibite dal centro per il mese di novembre 2005, ha riscontrato anomalie tali da impedire l'erogazione del correlativo rimborso.**

Contesta l'omissione delle garanzie procedurali, nonché la violazione della normativa di riferimento.

Si è costituita l'Asl intimata, che conclude per la reiezione del ricorso.

All'udienza di merito del 21 novembre 2012 la causa è trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

In sede di verifica della prescrizione presentata dal centro ricorrente per il mese di novembre 2005 **non sono state ammesse a rimborso quelle impegnative che sono risultate prive di diagnosi.**

Con un primo ordine di censure il ricorrente si lamenta dalla mancata partecipazione al procedimento.

I rilievi non colgono nel segno. Ed invero la determinazione dell'Asl è il frutto di una applicazione diretta ed immediata del principio di completezza dell'impegnativa espressa dalla normativa di riferimento (d.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 e 271; d.MEF 18 maggio 2004), onde per il suo contenuto vincolato non emerge l'utilità dell'apporto partecipativo evocato dal ricorrente. D'altra parte non

sono stati offerti elementi atti a modificare il quadro istruttorio ed incidere sulla decisione gravata.

Parimenti infondata è la censura relativa alla ubicazione della motivazione del diniego (mancanza di diagnosi), in una colonna (“causale”) diversa da quella riservato alle “anomalie” riscontrabili.

In disparte la ininfluenza dell’inserimento della difformità della prescrizione dal modello normativo, appare convincente l’argomentazione sviluppata dall’amministrazione sanitaria resistente, la quale ha precisato che la colonna “anomalie” riguarda l’ipotesi di impegnative da contabilizzare solo parzialmente, mentre nella specie la contabilizzazione è stata del tutto pretermessa, a causa della irregolarità totale riscontrata.

**Procedendo nell’esame delle questioni prospettate in ricorso, può affermarsi, in linea generale, che la responsabilità della diagnosi e della prescrizione appartiene al medico curante, con la conseguenza che non spetta al centro accreditato operare una verifica di congruità ovvero di necessità della prescrizione, dovendo la struttura effettuare una verifica meramente formale della stessa ed effettuare la prestazione ove questa sia regolarmente prescritta sull’apposito modulo.**

Nel caso di specie, tuttavia, la ragione del mancato pagamento non risiede nella ritenuta inutilità della prestazione, alla luce delle indicazioni fornite dal medico proscrittore, ovvero in virtù di una valutazione di merito, relativo alla utilità medica dell’esame con riferimento al caso concreto.

Il mancato pagamento deriva dalla omissione della diagnosi nella redazione della impegnativa, circostanza che è chiaramente verificabile dal centro accreditato, perché non impinge nella sfera relativa all’utilità dell’indagine ovvero alla sua idoneità sotto il profilo diagnostico o terapeutico.

**La mancanza di diagnosi ha reso incompleto, da un punto di vista cartaceo, il documento del medico prescrittore, onde tale riscontro formale, di immediata intelligibilità, può e deve essere imposto al centro chiamato ad erogare la prestazione sanitaria.**

In altri termini, nello spirito di leale collaborazione fra medico prescrittore, struttura accreditata e amministrazione sanitaria, è demandato a ciascun soggetto verificare, nell'ambito delle proprie competenze e della concreta possibilità, la assoggettabilità della prestazione sanitaria richiesta a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

**Nel caso di specie la prescrizione medica non poteva *ictu oculi* ritenersi completa dei suoi elementi essenziali, con la conseguenza che il centro ricorrente avrebbe potuto e dovuto rifiutare l'erogazione della prestazione ivi contenuta.**

**Né vale ad inficiare tale conclusione la circostanza che nelle impegnative in contestazione è stato indicato il codice dell'esenzione ("048" – afferente alle patologie neoplastiche), poiché la genericità del riferimento non consente all'Asl di verificare la correttezza dell'operato del medico prescrittore e dunque, l'indicazione non è in grado di superare la lacuna determinata per effetto della mancanza di diagnosi.**

Sulla scorta delle osservazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese in ragione della delicatezza della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)